

<p>Art. 118.</p> <p>Centro di servizio sociale</p>	<p>Art. 118</p> <p>Uffici di Esecuzione Penale Esterna</p>
<p>1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, e' assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.</p> <p>2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.</p> <p>3. Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area.</p> <p>4. Il centro di servizio sociale e' ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.</p> <p>5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività', mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività' dirette alla supervisione professionale del personale.</p> <p>6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché' degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività' di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.</p> <p>7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in</p>	<p>1. Agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e relative sedi distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.</p> <p>2. Presso detti Uffici sono organizzate le aree dell'esecuzione penale esterna di segreteria ed amministrativo-contabile.</p> <p>3. Nell'area di esecuzione penale esterna sono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dall'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore dell'Ufficio o del responsabile dell'area.</p> <p>4. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.</p> <p>5. Il direttore assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale.</p> <p>6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure penali di comunità, delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, l'Ufficio coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali, del volontariato e del terzo settore che operano sul territorio.</p> <p>7. Le intese operative con i servizi degli enti locali, con il</p>

<p>una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall'amministrazione penitenziaria.</p> <p>8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:</p> <p>a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;</p> <p>b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;</p> <p>c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;</p> <p>d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.</p>	<p>volontariato, il terzo settore sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità</p> <p>8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura in esecuzione. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:</p> <p>a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;</p> <p>b) dal sostegno per un migliore utilizzo delle risorse personali e sociali;</p> <p>c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza e della magistratura ordinaria ;</p> <p>d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo e orientati ad una dimensione riparativa, avvalendosi della collaborazione delle risorse del territorio.</p>
---	--